



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO  
AREA COMMERCIO  
S. AREE PUBBLICHE**

**ATTO N. DEL 39**

**Torino, 25/01/2022**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

**OGGETTO: ALLESTIMENTO MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI DA SVOLGERSI IN PIAZZA VITTORIO VENETO LA QUARTA DOMENICA DI OGNI MESE (NEI MESI DI MARZO E DICEMBRE LA 2^ DOMENICA DEL MESE ANZICHE' LA 4^). PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE.**

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 29053 del 20 novembre 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli" promuove lo sviluppo di mercati nei quali i produttori possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto e al consumo di prodotti aventi un diretto legame con il territorio di produzione. Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso il riconoscimento di mercati cui abbiano accesso imprese agricole, operanti nell'ambito territoriale, le quali si impegnino a rispettare determinati

requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di commercio. In attuazione dei principi sopra enunciati, l'art. 1, comma 2, del citato decreto prevede che i Comuni, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscano o autorizzino i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli standard di cui al decreto medesimo. Inoltre, il comma 3 dell'art. 1 prevede che i mercati agricoli di vendita diretta possano essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 giugno 2020, mecc. 2020 01335/016, veniva autorizzata l'Azienda Agricola Agrinova di Francesca Colombo, con sede legale in Via Foresto 17, 10059 SUSA - P.IVA 10357260016 - all'allestimento di un mercato denominato Agri - Flor destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in Piazza Vittorio Veneto (isola pedonale tra Via Giulia di Barolo e Via Vanchiglia) ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, la quarta domenica di ogni mese fino al 27 giugno 2021, con orario dell'attività di vendita dalle ore 9 alle ore 19 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico merci e montaggio/smontaggio banchi a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 20.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 febbraio 2021, n. 65, veniva prorogato fino al 26 dicembre 2021 l'allestimento del suddetto mercato da parte dell'azienda Le Erbacee del Lago Maggiore di Alessandro Consigliere - p.iva 02476730037 - cf. CNSLSN77H07D969T - sede legale a Nebbiuno (NO), Via Case Sparse snc - LERBACEE@ARUBAPEC.IT (in sostituzione dell'Azienda Agricola AGRINOVA di Francesca Colombo).

Con nota dell'11 gennaio 2022 (all. 1) l'azienda Le Erbacee del Lago Maggiore di Alessandro Consigliere (da ora in avanti Azienda) - p.iva 02476730037 - cf. CNSLSN77H07D969T - sede legale a Nebbiuno (NO), Via Case Sparse snc - LERBACEE@ARUBAPEC.IT, ha richiesto la proroga fino al 31 dicembre 2022 degli allestimenti del predetto mercato (per i mesi di marzo e dicembre l'Azienda chiede di anticipare le edizioni alla 2<sup>a</sup> domenica del mese anziché alla 4<sup>a</sup>) con orario dell'attività di vendita dalle ore 9 alle ore 19 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico merci e montaggio/smontaggio banchi a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 20.

Parte integrante della nota in questione è la proposta del nuovo "disciplinare del mercato" (all. 2).

Viene anche inviata la "scheda progetto" nella quale è indicato il numero e l'estensione dei posteggi, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del Regolamento Comunale di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica e la planimetria dell'area del mercato (all. 3).

Per l'Azienda, in conseguenza all'accresciuto interesse nel corso delle edizioni passate, la proroga per il corrente anno del mercato Agri - Flor vuole essere la conferma dell'appuntamento mensile per i cittadini ed i produttori agricoli in cui si valorizzano temi quali la tutela dell'ambiente, del verde, del territorio e della cultura alimentare locale.

Valutata la proposta, l'Amministrazione ritiene opportuno autorizzare la proroga dell'allestimento del mercato fino al 31 dicembre 2022, riservandosi di valutare l'opportunità di una ulteriore proroga ove richiesta.

La collocazione dei singoli produttori verrà predisposta dalla Azienda stessa, che si occuperà dell'organizzazione logistica e dell'allacciamento elettrico per i produttori con prodotti deperibili.

I costi relativi all'utenza elettrica saranno totalmente sostenuti dai produttori.

Per i produttori che necessitino dell'approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato.

I produttori che parteciperanno al mercato saranno individuati dall'Azienda, in base ai criteri indicati nel "disciplinare del mercato", fra imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in possesso di partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio la cui azienda agricola abbia sede nella Regione Piemonte.

Potranno altresì partecipare ed occupare un'area non superiore al 20% di quella del mercato, aziende dell'artigianato agroalimentare di qualità, purché con merceologie non presenti sui banchi dei produttori agricoli e con la garanzia dei requisiti di territorialità, tipicità ed utilizzo delle materie prime locali.

Come previsto dall'art. 4, comma 8 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

L'allestimento del mercato sarà comunque subordinato al rilascio della concessione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Regolamento comunale di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica ed al pagamento del relativo canone con modalità ed entità previste dal Regolamento stesso.

Con riguardo alla pulizia, l'Azienda è tenuta a garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull'area mercatale, al termine dell'attività di vendita.

L'Azienda dovrà aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare l'afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell'incolumità pubblica. Inoltre si richiama l'osservanza delle disposizioni, in quanto compatibili, della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 nonché di quanto emanato dalle autorità competenti in materia di tutela della salute pubblica.

Stante la natura pubblica del suolo, resta salva la facoltà per l'Amministrazione, qualora sopravvengano ragioni di interesse pubblico e/o specifiche esigenze della Città, di sospendere singole edizioni del mercato o revocare la concessione dell'area.

Si ritiene opportuno consentire all'Azienda la possibilità di destinare parte non prevalente dell'area ad attività di animazione e promozione di prodotti tipici e stagionali.

Per l'allestimento del mercato è pervenuta autorizzazione dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 569 del 14 gennaio 2022, agli atti d'ufficio.

Si dà atto che la concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici è disciplinata dal Regolamento "Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica" e non soggiace, pertanto, alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 2 dell'allegato A al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito al sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della Città.

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4).

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di autorizzare in proroga, fino al 31 dicembre 2022, l'allestimento da parte dell'azienda Le Erbacee del Lago Maggiore di Alessandro Consigliere - p.iva 02476730037 - cf. CNSLSN77H07D969T - sede legale a Nebbiuno (NO), Via Case Sparse snc - LERBACEE@ARUBAPEC.IT, del mercato "Agri Flor" destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 20.11.2007, che prevede l'occupazione di suolo pubblico in Piazza Vittorio Veneto (isola pedonale tra Via Giulia di Barolo e Via Vanchiglia), la quarta domenica di ogni mese (nei mesi di marzo e dicembre la 2<sup>a</sup> domenica del mese anziché la 4<sup>a</sup>), con orario dell'attività di vendita dalle ore 9 alle ore 19 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico merci e montaggio/smontaggio banchi a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 20, richiamando le disposizioni contenute nel disciplinare del mercato allegato che si approva quale parte integrante del presente provvedimento. Come previsto dall'art. 4, comma 8 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario;

2) di dare atto che il soggetto organizzatore dei mercati dei produttori agricoli sarà tenuto a:

- farsi carico della logistica e dell'allacciamento elettrico (nel rispetto delle norme di sicurezza) per i produttori con prodotti deperibili;
- individuare le aziende partecipanti secondo le modalità indicate nel "disciplinare del mercato";
- con riguardo alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti, garantire al termine dell'attività di vendita la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull'area mercatale;
- garantire e controllare che le strutture siano installate nel rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- allestire il mercato in modo decoroso e confacente alla sede dell'evento;
- aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare l'afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell'incolumità pubblica nonché all'osservanza delle disposizioni, in quanto compatibili, della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 e dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti in materia di tutela della salute pubblica.

Per i produttori che necessitino dell'approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato;

3) di dare, inoltre, atto che:

- per le attività d'animazione/spettacolo dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni di pubblica sicurezza, qualora necessarie ai sensi di legge;
- l'allestimento del mercato è subordinato al rilascio della concessione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Regolamento Comunale di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica ed al rispetto delle prescrizioni in essa contenute;
- stante la natura pubblica del suolo, resta salva la facoltà per l'Amministrazione, qualora sopravvengano ragioni di interesse pubblico e/o esigenze specifiche della Città, di sospendere singole edizioni del mercato o revocare la concessione dell'area;
- potranno altresì essere sospese singole edizioni del mercato o revocata la concessione dell'area al venir meno o alla variazione dell'autorizzazione all'allestimento del mercato espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 569 del 14 gennaio 2022;
- in considerazione dell'attuale periodo di emergenza connesso alla diffusione del virus Covid-19, l'allestimento del mercato produttori agricoli è subordinato al rispetto delle prescrizioni stabilite dalle Autorità competenti;
- Le Erbacee del Lago Maggiore di Alessandro Consigliere è direttamente responsabile civilmente e penalmente di ogni danno causato a persone o cose a causa dello svolgimento del mercato, restando a suo carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

4) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino per la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, impregiudicati l'obbligo dell'organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ad adottare tutti gli accorgimenti e le valutazioni tecniche necessarie, anche in relazione alla nota ministeriale n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;

5) di dare atto che che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri d'utenza a carico della Città;

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come da allegato 4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'approssimarsi della prima data di allestimento del mercato.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Paolo Chiavarino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Daniela Maria Vitrotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente  
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-39-2022-All\_1-allegato3.pdf
2. DEL-39-2022-All\_2-allegato1.pdf
3. DEL-39-2022-All\_3-allegato2.pdf
4. DEL-39-2022-All\_4-allegato4.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento